

	Città di Peschiera Borromeo (Città metropolitana di Milano)	Numero 3	Data 20/03/2018	Cod. Ente 11059
---	---	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TASI ANNO DI IMPOSTA 2018

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

L'anno 2018 addì 20 del mese di Marzo alle ore 17.00 nella Sala Consigliare , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI	SI	CARMEN DI MATTEO	SI
GIANCARLO CAPRIGLIA	SI	RAFFAELE VAILATI	SI
ANNA BARATELLA	SI	LUCA ZAMBON	SI
DANILO PEROTTI	SI	LORENZO CHIAPELLA	SI
MARCO D'ONOFRIO	SI	MASSIMO CHIODO	AG
ROBERTO FRANCESCO MARIA COLOMBO	SI	CARLA MARIA BRUSCHI	AG
FRANCA COSTA	SI	LUIGI DI PALMA	AG
MASSIMO SIGNORINI	SI	DAVIDE TOSELLI	SI
ISABELLA ROSSO	SI		

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Assiste il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

ISABELLA ROSSO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 11

SETTORE ENTRATE E TRIBUTI

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TASI ANNO DI IMPOSTA 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto *“Proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione delle aliquote ed agevolazioni TASI anno 2018”* che testualmente prevede:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il comma 639 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), con successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dall’1/01/2014 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali;

Rilevato che la IUC (Imposta Unica Comunale) si articola in tre componenti:

- nell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (di categoria da A2 a A7);
- **nella componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;**
- nella componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visti, in particolare, i seguenti commi della Legge n. 147/2013, e successive modifiche ed integrazioni, che nel testo attualmente in vigore prevedono:

639. *È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;*

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;*

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI: (..... omissis)
- b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. (..... omissis

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. (..... omissis

Considerato che il comma 10 della L. n. 208/2015 (finanziaria 2016) ha introdotto le seguenti modifiche alla **TASI** istituita con la L. 147/2013:

“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) **al comma 3**, (che testualmente recita: “La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell', e dei commi 4 e 5 del presente articolo. **La base imponibile è ridotta del 50 per cento.**”)

prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Considerato, che ai sensi del secondo comma dell'articolo 9-bis del DL 47/2014, la TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto il Regolamento Comunale di applicazione della TASI che, in particolare, stabilisce:

- all'articolo 3, comma 1 lettera a): “Per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Con la delibera con la quale vengono approvate le aliquote e le tariffe, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all'abitazione principale.”
- all'articolo 4, comma 3: “Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare**”.
- all'articolo 7, comma 7: “Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e stabilisce le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente.”
- all'articolo 8, comma 2: “Con la medesima deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale può disciplinare riduzioni della TASI ulteriori rispetto a quelle che tengono conto

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE oltre che dei seguenti criteri..... Il reddito del nucleo familiare, come risultante dall'ultima dichiarazione ISEE presentata, non deve essere superiore al limite ISEE individuato e proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale nella deliberazione annuale di approvazione delle aliquote.”;

- all'articolo 10: “I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.”;

Rilevato che l'art. 3 del “Regolamento Comunale di applicazione della Tassa sui servizi indivisibili TASI” prevede che “..... Con la delibera con la quale vengono approvate le aliquote e le tariffe, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all'abitazione principale.....) e di disporre quindi che in conformità a quanto previsto ai fini IMU dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, **anche ai fini TASI** viene considerata **assimilata all'abitazione principale** “l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”;

Visto, il comma 37 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali, introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016, già confermato per il 2017, venga disposto anche per tutto il 2018 (è comunque consentito anche per il 2018 l'aumento delle tariffe TARI, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti);

Rilevato che sia necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare indicativamente i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi presumibili costi imputabili all'anno 2018 di seguito indicati:

Pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto	643.000,00
Manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale	470.000,00
Manutenzione e gestione del territorio, del verde e dell'ambiente	454.000,00
Ordine pubblico	30.000,00
Protezione civile	30.000,00
Tutela degli edifici del patrimonio istituzionale	15.000,00
Servizi demografici	294.532,00
Servizi cimiteriali	171.989,32
Spese per la gestione delle scuole	930.855,00

Considerato, che, ai sensi del sopra citato comma 37 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), vengono prorogate per il 2018 le medesime aliquote ed agevolazioni previste ed applicate nel 2017, ne consegue che:

- 1) l'aliquota base del 2,5 per mille applicata a tutti gli immobili nel 2017, non essendo mai stata variata fin dal primo anno di applicazione (2014), continua ad essere applicata nel 2018 a tutti gli immobili, compresi anche i così detti “beni merce” e cioè ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice di cui al comma n. 678 della L. 147/2013 parimenti prima citato ed esclusi soltanto i fabbricati rurali per i quali l'aliquota massima è prevista dalla legge allo 0,1 per cento;
- 2) alla luce della esclusione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, disposta con la legge n. 208/2015 (finanziaria 2016) che non ha invece incluso gli immobili rientranti nella categoria dei beni “di lusso”, e cioè nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che restano quindi assoggettati ad imposta, solo per questi ultimi continuano ad applicarsi le detrazioni di imposta e i relativi criteri di applicazione già approvati nel 2017 e precisamente:

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente rendita catastale fino ad euro 550	euro 100
Criteri di applicazione della detrazione per l'abitazione principale:	
a) la detrazione non opera come franchigia su immobili aventi rendita catastale superiore a 550 euro per i quali la detrazione non si applica.	
b) in caso di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei	

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

comproprietari e si applica solo per coloro i quali l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale ed in essa abbiano stabilito la propria residenza anagrafica. c) la detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali per legge o regolamento. il limite dei 550 euro è riferito alla sola rendita catastale della singola abitazione principale e non si estende anche alle rendite catastali delle pertinenze alla stessa abitazione principale come individuate ai fini IMU.

Detrazione figli fino a 18 anni	Euro 25
Criteri di applicazione della detrazione per figli minori: a) la detrazione spetta in dodicesimi (calcolati secondo i criteri utilizzati per stabilire i mesi di possesso ai fini IMU e cioè utilizzando i primi 15 giorni del mese o a partire dal 16° giorno per considerare un mese intero o meno, con riferimento all'evento che determina l'applicazione o il venir meno della detrazione); b) la detrazione spetta per ciascun figlio, secondo le modalità previste ai fini IMU, a condizione che sia abitante e convivente con il possessore dell'immobile e come tale risulti iscritto nella scheda familiare dell'anagrafe comunale della popolazione residente; c) in caso di figli di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei soli comproprietari per i quali si realizza la condizione filiale che legittima la detrazione.	

- 3) per quanto sopra esposto, essendo state escluse dall'applicazione dell'imposta le abitazioni principali non di lusso, categoria catastale da A2 ad A7 ed una sola pertinenza per ciascun tipo di categoria catastale C2, C6 e C7, viene conseguentemente meno la necessità di individuare il limite ISEE da considerare per riconoscere eventuali riduzioni ai contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 8 del Regolamento comunale di applicazione della TASI (che era stato stabilito dal 2015 in euro 10.000);

Ritenuto, che alla luce delle disposizioni previste dalla normativa sopra citata, tenendo conto degli equilibri di bilancio, ricorrano i presupposti per proporre al Consiglio Comunale le **aliquote TASI per l'anno di imposta 2018**, nelle stesse misure in termini di aliquote ed agevolazioni già in vigore per il 2017 come di seguito esposte:

Tipologia imponibile	Aliquota
Aliquota di base per tutti gli immobili (escluso unicamente i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011)	2,5 (duevirgolacinque) per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011	1 (uno) per mille

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 di differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e fatte salve eventuali ulteriori proroghe;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL);

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

2. Di proporre al Consiglio Comunale di:

2.1 **individuare** indicativamente i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei presumibili relativi costi imputabili all'anno 2018 e di cui al seguente prospetto:

Pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto	643.000,00
Manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale	470.000,00
Manutenzione e gestione del territorio, del verde e dell'ambiente	454.000,00
Ordine pubblico	30.000,00
Protezione civile	30.000,00
Tutela degli edifici del patrimonio istituzionale	15.000,00
Servizi demografici	294.532,00
Servizi cimiteriali	171.989,32
Spese per la gestione delle scuole	930.855,00

2.2 **approvare, per l'anno di imposta 2018, le aliquote e le agevolazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), inalterate rispetto al 2017, come segue:**

ALIQUOTE

Tipologia imponibile	Aliquota
Aliquota di base per tutti gli immobili (escluso unicamente fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011)	2,5 (duevirgolacinque) per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011	1 (uno) per mille

AGEVOLAZIONI per gli immobili adibiti ad abitazioni principali definiti "beni di lusso" e cioè rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente rendita catastale fino ad euro 550	euro 100
Criteri di applicazione della detrazione per l'abitazione principale:	
a) la detrazione non opera come franchigia su immobili aventi rendita catastale superiore a 550 euro per i quali la detrazione non si applica.	
b) in caso di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei comproprietari e si applica solo per coloro i quali l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale ed in essa abbiano stabilito la propria residenza anagrafica.	
c) la detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali per legge o regolamento.	
d) il limite dei 550 euro è riferito alla sola rendita catastale della singola abitazione principale e non si estende anche alle rendite catastali delle pertinenze alla stessa abitazione principale come individuate ai fini IMU.	

Detrazione figli fino a 18 anni	Euro 25
Criteri di applicazione della detrazione per figli minori per i possessori di abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9:	
a) la detrazione spetta in dodicesimi (calcolati secondo i criteri utilizzati per stabilire i mesi di possesso ai fini IMU e cioè utilizzando i primi 15 giorni del mese o a partire dal 16° giorno per considerare un mese intero o meno, con riferimento all'evento che determina l'applicazione o il venir meno della detrazione);	
b) la detrazione spetta per ciascun figlio, secondo le modalità previste ai fini IMU, a condizione che sia abitante e convivente con il possessore dell'immobile e come tale risulti iscritto nella scheda familiare dell'anagrafe comunale della popolazione residente;	
c) in caso di figli di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei soli comproprietari per i quali si realizza la condizione filiale che legittima la detrazione.	

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

2.3 Di dare atto che:

- **Il presupposto impositivo della TASI** (comma 669 L. 147/2013) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, **escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- ai sensi dei commi 639, 678 e 681 della L. n. 208/2015 (finanziaria 2017) e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) sono **esenti dal tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
 - b) per gli **immobili locati a canone concordato**, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, **l'imposta**, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 L. n. 208/2015 (finanziaria 2017), **è ridotta al 75 per cento;**
 - c) **la base imponibile è ridotta del 50 per cento** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo **ai parenti** in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - d) ai sensi del secondo comma dell'articolo 9-bis del DL 47/2014, la TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi per una ed una sola **unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- anche ai fini **TASI viene considerata assimilata all'abitazione principale** *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3 del *"Regolamento Comunale di applicazione della Tassa sui servizi indivisibili TASI"* ed in conformità a quanto previsto ai fini IMU dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011;
- Ai sensi dell'articolo 4 del "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)" nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un **soggetto diverso dal titolare** del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **10 %** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del diritto reale sull'unità immobiliare; **la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;**
- il versamento della TASI, dovuta al comune per l'anno in corso, come previsto dall'articolo 10 del citato Regolamento comunale, deve avvenire in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- l'aliquota base del 2,5 per mille, applicata a tutti gli immobili nel 2017 e mai variata fin dal primo anno di applicazione (2014), continua ad essere applicata anche nel 2018 a tutti gli immobili compresi i così detti "beni merce", e cioè ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice e di cui al comma n. 678 della L. 147/2013 citato nelle premesse ed esclusi soltanto i fabbricati rurali per i quali l'aliquota massima è prevista da legge allo 0,1 per cento;
- essendo, ai sensi del comma 639 L. 147/2013, escluse dall'applicazione dell'imposta le abitazioni principali di categoria catastale da A2 ad A7 ed una sola pertinenza per tipo di categoria catastale C2, C6 e C7, viene meno, la necessità di individuare il limite ISEE da considerare per riconoscere eventuali riduzioni ai contribuenti che si trovano in grave disagio sociale, come previsto nell'articolo 8

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

del Regolamento comunale di applicazione della TASI (che era stato stabilito nel 2015 in euro 10.000);

- le aliquote e le agevolazioni di cui sopra **decorreranno dal 1° gennaio 2018** come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;
- nella determinazione delle aliquote viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1, legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- non viene applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal citato comma 677, art. 1 L. n. 147/2013, pur avendo previsto delle detrazioni per l'abitazione principale.

Preso atto di quanto sopra riportato;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 di differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, successivamente prorogato al 31 marzo 2018 con decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL);

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 *bis* e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. **Di individuare** indicativamente i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei presumibili relativi costi imputabili all'anno 2018 e di cui al seguente prospetto:

Pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto	643.000,00
Manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale	470.000,00
Manutenzione e gestione del territorio, del verde e dell'ambiente	454.000,00
Ordine pubblico	30.000,00
Protezione civile	30.000,00
Tutela degli edifici del patrimonio istituzionale	15.000,00
Servizi demografici	294.532,00

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Servizi cimiteriali	171.989,32
Spese per la gestione delle scuole	930.855,00

3. **Di approvare, per l'anno di imposta 2018, le aliquote e le agevolazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), inalterate rispetto al 2017, come segue:**

3.1 ALIQUOTE

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota di base per tutti gli immobili (escluso unicamente fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011)	2,5 (duevirgolacinque) per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011	1 (uno) per mille

- 3.2 **AGEVOLAZIONI** per gli immobili adibiti ad abitazioni principali definiti "beni di lusso" e cioè rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9:

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente rendita catastale fino ad euro 550	euro 100
Criteri di applicazione della detrazione per l'abitazione principale: e) la detrazione non opera come franchigia su immobili aventi rendita catastale superiore a 550 euro per i quali la detrazione non si applica. f) in caso di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei comproprietari e si applica solo per coloro i quali l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale ed in essa abbiano stabilito la propria residenza anagrafica. g) la detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali per legge o regolamento. h) il limite dei 550 euro è riferito alla sola rendita catastale della singola abitazione principale e non si estende anche alle rendite catastali delle pertinenze alla stessa abitazione principale come individuate ai fini IMU.	

Detrazione figli fino a 18 anni	Euro 25
Criteri di applicazione della detrazione per figli minori per i possessori di abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9: d) la detrazione spetta in dodicesimi (calcolati secondo i criteri utilizzati per stabilire i mesi di possesso ai fini IMU e cioè utilizzando i primi 15 giorni del mese o a partire dal 16° giorno per considerare un mese intero o meno, con	

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

riferimento all'evento che determina l'applicazione o il venir meno della detrazione);

- e) la detrazione spetta per ciascun figlio, secondo le modalità previste ai fini IMU, a condizione che sia abitante e convivente con il possessore dell'immobile e come tale risulti iscritto nella scheda familiare dell'anagrafe comunale della popolazione residente;
- f) in caso di figli di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei soli comproprietari per i quali si realizza la condizione filiale che legittima la detrazione.

4. Di dare atto che:

- **Il presupposto impositivo della TASI** (comma 669 L. 147/2013) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, *decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201*, **escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- ai sensi dei commi 639, 678 e 681 della L. n. 208/2015 (finanziaria 2017) e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) sono **esenti dal tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
 - b) per gli **immobili locati a canone concordato**, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, **l'imposta**, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 L. n. 208/2015 (finanziaria 2017), **è ridotta al 75 per cento;**
 - c) **la base imponibile è ridotta del 50 per cento** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo **ai parenti** in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- d) ai sensi del secondo comma dell'articolo 9-bis del DL 47/2014, la TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi una ed una sola **unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- anche ai fini **TASI viene considerata assimilata all'abitazione principale** *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3 del *"Regolamento Comunale di applicazione della Tassa sui servizi indivisibili TASI"* ed in conformità a quanto previsto ai fini IMU dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011;
 - ai sensi dell'articolo 4 del *"Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)"* nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un **soggetto diverso dal titolare** del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **10 %** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; **la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;**
 - il versamento della TASI, dovuta al comune per l'anno in corso, come previsto dall'articolo 10 del citato Regolamento comunale, deve avvenire in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
 - l'aliquota base del 2,5 per mille, applicata a tutti gli immobili nel 2017 e mai variata fin dal primo anno di applicazione (2014), continua ad essere applicata anche nel 2018 a tutti gli immobili compresi i così detti "beni merce", e cioè ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice e di cui al comma n. 678 della L. 147/2013 citato nelle premesse ed esclusi soltanto i fabbricati rurali per i quali l'aliquota massima è prevista da legge allo 0,1 per cento;
 - essendo, ai sensi del comma 639 L. 147/2013, escluse dall'applicazione dell'imposta le abitazioni principali di categoria catastale da A2 ad A7 ed una

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

sola pertinenza per tipo di categoria catastale C2, C6 e C7, viene meno, la necessità di individuare il limite ISEE da considerare per riconoscere eventuali riduzioni ai contribuenti che si trovano in grave disagio sociale, come previsto nell'articolo 8 del Regolamento comunale di applicazione della TASI (che era stato stabilito nel 2015 in euro 10.000);

- le aliquote e le agevolazioni di cui sopra **decorreranno dal 1° gennaio 2018** come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;
- nella determinazione delle aliquote viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1, legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- non viene applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal citato comma 677, art. 1 L. n. 147/2013, pur avendo previsto delle detrazioni per l'abitazione principale.

5. **Di disporre** che l'U.O. di Segreteria Generale comunichi, dopo la pubblicazione, il presente atto a tutti i Settori e Servizi Comunali per la opportuna informativa e la corretta applicazione di quanto disposto.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Visto l'allegato verbale della Commissione Consiliare Bilancio- Commercio- Bandi e Found Raising tenutasi in data 08.03.2018;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

Presenti (14): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Chiapella, Zambon, Rosso

Votanti (14): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Chiapella, Zambon, Rosso

voti favorevoli (12): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Rosso

voti contrari (0)

astenuti (2): Chiapella, Zambon

resi in modo palese

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti (14): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Chiapella, Zambon, Rosso

Votanti (14): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Chiapella, Zambon, Rosso

voti favorevoli (12): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Di Matteo, Vailati, Molinari, Toselli, Rosso

voti contrari (0)

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

astenuti (2): Chiapella, Zambon

resi in modo palese

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante la propedeuticità del provvedimento all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito consiliare.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 11**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate e Tributi**

Oggetto: **TASI - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TASI ANNO DI IMPOSTA 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

Parere Contabile

Servizio Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Samuele Samà

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20/03/2018

“TASI - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TASI ANNO DI IMPOSTA 2018”

Letto, approvato e sottoscritto

Il CONSIGLIERE
ISABELLA ROSSO
Firmato digitalmente



Il Segretario
DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

**1. COMMISSIONE N 2 “BILANCIO- COMMERCIO- BANDI E FOUND RAISING
(FINANZE, TRIBUTI E BILANCIO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)”**

VERBALE N. 1 DEL 8/03/2018

Oggi, presso la sede Municipale, a seguito della convocazione disposta dal Presidente della Commissione Danilo Perotti, a norma dell'art. 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con nota prot. 7655 del 2/03/2018, alle ore 18,15 si è riunita la sopra citata Commissione Consiliare.

Sono presenti i sotto elencati componenti in rappresentanza di Ciascun Gruppo Consiliare

COMPONENTE	GRUPPO (N° Consiglieri rappresentati)	PRESENTE	ASSENTE
DANILO PEROTTI (PRESIDENTE)	PESCHIERA RIPARTE (8)	X	
RAFFAELE VAILATI	PESCHIERA BENE COMUNE (2)	X	Sostituito da CARMEN DI MATTEO
CARLA MARIA BRUSCHI	FORZA ITALIA (2)	X	
LORENZO CHIAPELLA	PD (2)	X	
MASSIMO CHIODO	AVANTI CON ZAMBON (1)	X	
DAVIDE TOSELLI	MOVIMENTO CINQUE STELLE (1)	X	
	Totale 16	16	

Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale, titolari delle sotto riportate deleghe

COMPONENTE	DELEGA	PRESENTE	ASSENTE
Sindaco Caterina Molinari	- PIANIFICAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROGRAMMAZIONE- EDILIZIA- LL. PP- SEGRETERIA ISTITUZIONALE E CONTRATTI - SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - URP E AFFARI GENERALI— COMUNICAZIONE	X	
Assessore e Vice Sindaco Marco Righini	AMBIENTE-- TRASPORTI E MOBILITA' - SMART CITY E INNOVAZIONE - PATRIMONIO	X	
Assessore Antonella Parisotto	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA- BANDI EUROPEI & FUNDRAISING -- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA CASA E DEL LAVORO		
Assessore Chiara Gatti	SCUOLA - POLITICHE CULTURALI, SPORTIVE E GIOVANILI		
Assessore Franco Ornano	PARTECIPAZIONE - ASSOCIAZIONI - PROTEZIONE CIVILE		
Assessore Orazio D'Andrea	BILANCIO - ENTRATE E TRIBUTI - COMMERCIO E ATTIVITA'	X	

	PRODUTTIVE - FARMACIE COMUNALI		
--	-----------------------------------	--	--

Partecipa alla riunione anche

NOME E COGNOME	IN QUALITA' DI
GIANCARLO CAPRIGLIA	CONSIGLIERE COMUNALE
CORVO PATRIZIA	CAPO SETTORE ENTRATE E TRIBUTI

ed il Funzionario Comunale Samuele Samà in veste di Segretario verbalizzante, delegato dal Segretario Generale.

Punti all'ordine del giorno:

1. TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2018;
2. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018;
3. IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2018;
4. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE TARI - ANNO 2018;
5. TARI – APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);
6. ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020;
7. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011);
8. AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018, PIANO PROGRAMMA 2018-2020, BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020;
9. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO SENTENZA N. 386/2018;
10. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO ORDINANZA N. 26139/2017 E SENTENZA N. 515/2018;
11. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO SENTENZA ESECUTIVA N. 538/2018;
12. Varie ed eventuali.

Presiede il Presidente in carica della Commissione Danilo Perotti

Il Presidente, constatato che, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, sono rappresentati n. 16 Consiglieri (rapportati ai pesi individuali dei presenti) che soddisfano il requisito della metà dei Consiglieri in carica, dichiara valida la riunione della Commissione.

Alle ore 18,30 il Presidente apre la seduta.

Preliminarmente il Presidente cede la parola al consigliere Chiodo:

Il consigliere che venga messo a verbale che i documenti inviati ai consiglieri comunali circa gli argomenti in discussione oggi, sono arrivati solo oggi e non è possibile aprirli nel formato inviato. Oggi sono pervenute le deliberazioni per il Consiglio Comunale già preordinare e formate. Non è

possibile discutere della progettualità dell'ente se questa è già stata stabilita senza possibilità di dialogo. Il Consigliere quindi dichiara di abbandonare l'aula per tali ragioni.

Il presidente precisa che il materiale è stato inviato venerdì scorso e non oggi forse il consigliere confonde la convocazione del consiglio comunale con la convocazione della commissione.

Il consigliere Chiodo precisa che la sua osservazione è relativa al fatto che sia già stato convocato il consiglio comunale prima della commissione.

Dopo scambio verbale con il Presidente, il consigliere abbandona l'aula.

Il Presidente chiede che venga messo a verbale che il Consigliere Chiodo ha offeso la sua figura facendo delle ingiurie nei confronti della sua famiglia.

Il consigliere Bruschi rileva che vengono svolti pochi consigli comunali e questo viene convocato di martedì quando il consigliere Di Palma di Forza Italia aveva chiesto di non convocare il Consiglio di martedì quando lo stesso ha l'ambulatorio aperto fino alle 21. Per tale motivo manifesta anch'essa l'intenzione di abbandonare l'aula.

Interviene il Presidente Perotti spiegando l'iter di convocazione del bilancio e le motivazioni della data fissata dai Capi Gruppo.

Dopo discussione a cui intervengono anche l'Assessore D'Andrea ed il Sindaco, il Consigliere Carla Bruschi abbandona l'aula.

Il consigliere Chiapella dichiara che pur avendo avuto qualche giorno in più per esaminare gli atti e fare emendamenti, segnala che avendo già convocato il Consiglio comunale ritiene ormai inutile la presente commissione.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1 ODG: TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2018;

Il Presidente cede la parola all'Assessore D'Andrea che illustra l'argomento precisando che rimane tutto identico al 2017.

Toselli chiede se è possibile fare una proiezione circa la possibilità di esonerare o ridurre le contribuzioni dei locatari con isee basso. Risponde l'assessore d'andrea evidenziando gli sforzi già fatti anche a livello sociale per le fasce più deboli con agevolazioni sugli affitti e sostegno in tale senso.

Punto 2 ODG: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018;

Il Presidente cede la parola all'Assessore D'Andrea che illustra l'argomento precisando che rimane tutto identico al 2017.

Toselli chiede se è possibile prevedere delle riduzioni di un punto percentuale della aliquota. L'assessore precisa che ha un impatto troppo alto, mentre si verificherà la possibilità di modificare le fasce di reddito e di isee.

Punto 3 ODG: IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2018;

Il Presidente cede la parola all'Assessore D'Andrea che illustra l'argomento precisando che rimane tutto identico al 2017.

Punto 4 ODG: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE TARI - ANNO 2018;

unificato al punto 5

Punto 5 ODG: TARI – APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);

Il consigliere Chiapella chiede spiegazioni sul maggior costo del servizio per il 2018 rispetto al 2017 e sulle rate stabilite per il pagamento. Risponde l'Assessore circa le rate e la modalità di calcolo della tariffa. Sul calcolo dei costi intervengono anche il dott. Samà e l'Assessore Righini

Punto 6 ODG: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020;

Spiega il dott. Samà, interviene il Consigliere Toselli circa la necessità di evidenziare le modifiche rispetto al DUP originario di luglio e sul parere dei Revisori. Viene segnalato che si farà il possibile per evidenziare le differenze e che i pareri dei revisori sono stati inviati oggi ai consiglieri. Chiapella evidenzia come non sembra sia stata fatta una programmazione triennale, ma solo annuale. L'Assessore d'Andrea spiega che in base alle previsioni possibili l'amministrazione ha fatto una programmazione triennale.

Punto 7 ODG: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011);

Spiega l'Assessore d'Andrea e Dott. Samà sulle spese in particolare per la parte capitale ed i collegamenti con il DUP

Punto 8 ODG: AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018, PIANO PROGRAMMA 2018-2020, BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020;

Toselli chiede sulle variazioni di magazzino della farmacia. L'Assessore d'Andrea spiega che si sta realizzando il magazzino unico e quindi c'è un aggiustamento del deposito a magazzino. Spiega poi in dettaglio cosa si farà nel triennio per la farmacia.

Punto 9 ODG: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO SENTENZA N. 386/2018;

Punto 10 ODG: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO ORDINANZA N. 26139/2017 E SENTENZA N. 515/2018;

Punto 11 ODG: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETT. A), D.LGS.267/2000, A SEGUITO SENTENZA ESECUTIVA N. 538/2018;

Sui tre punti 9, 10 e 11 spiega il dott. Samà i casi che risultano analoghi.

Punto 12 ODG: VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

Il presidente chiede di mettere a verbale che proporrà non corrispondere il gettone di presenza ai consiglieri che hanno abbandonato l'aula prima della discussione dei punti all'ordine del giorno.


Non essendoci altri interventi e null'altro da discutere, la Commissione termina i propri lavori alle ore 20,50

Il Presidente della Commissione
DANILO PEROTTI



I Componenti

CARMEN DI MATTEO



LORENZO CHIAPPELLA



MASSIMO CHIODO /

CARLA MARIA BRUSCHI /

TOSELLI DAVIDE



L'ASSESSORE ORAZIO D'ANDREA

Il Segretario Verbalizzante
SAMUELE SAMÀ

